

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La Regione, con la presente legge, tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 184/1983, il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

3. La persona minore di età, in considerazione della sua fase di sviluppo cognitivo, deve essere ascoltata con riferimento agli interventi pianificati e proposti dai servizi sociali e sanitari rispetto alla sua tutela e alla sua crescita, in quanto ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione in modo consona alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

4. Per minore si intende, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni.

5. Per genitori si intendono gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 2.

(Prevenzione degli allontanamenti)

1. Nella Regione l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale può essere praticato solo successivamente all'attuazione di un progetto educativo familiare (PEF) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale.

2. I servizi che concorrono alla definizione e stesura del PEF devono mettere in atto tutte le azioni e strategie necessarie per assicurare la costante condivisione con le famiglie delle finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi in esso contenute. In coerenza con questo percorso, alla famiglia è proposto di sottoscrivere il PEF già nella fase iniziale, come pure per tutti i progressivi e successivi aggiornamenti. Analogamente, il percorso coinvolge gli stessi minori interessati, per addivenire, compatibilmente con l'età e lo sviluppo cognitivo, alla sottoscrizione del PEF.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 403 del codice civile e dall'articolo 2, comma 3, della legge 184/1983, le diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, prima di attivare l'allontanamento di un minore, i servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e i servizi sanitari, assicurando l'ascolto di tutte le parti coinvolte, pongono prioritariamente in essere tutti gli interventi di sostegno precoce, tempestivo e strutturato di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno a favore della famiglia d'origine, attraverso la messa in rete di tutte le opportunità e gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.

5. Particolare attenzione va posta nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto di fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale e al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie.

Art. 3.

(Diritto del minore alla propria famiglia d'origine)

1. Per evitare l'allontanamento dei minori dalla famiglia e dal contesto familiare, al fine di consentire alle famiglie di origine di esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità e di assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore, con la presente legge la Regione promuove politiche finalizzate a:

- a) prevenire l'allontanamento realizzando interventi di sostegno alla genitorialità;
- b) coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
- c) potenziare, nelle situazioni in cui non è possibile ricorrere agli interventi di cui alle lettere a) e b), i progetti di affido flessibili e modulabili sulle necessità delle famiglie d'origine, per il rafforzamento delle capacità educative esistenti e le possibilità di collaborazione delle famiglie al PEF;
- d) realizzare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere agli interventi di cui alle lettere a) e b), l'affidamento familiare, a partire da quello consensuale, attivato dai servizi socio-sanitari d'intesa con la famiglia d'origine;
- e) contenere gli inserimenti in struttura;
- f) superare l'inserimento in struttura residenziale dei minori della fascia 0/5 anni, in linea con la normativa regionale vigente;
- g) progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
- h) contenere i periodi di inserimento in struttura, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti;
- i) far rientrare del minore nella famiglia di origine, garantito in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.

Art.4.

(Azioni)

1. La Regione definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia d'origine e, per i casi in cui questa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare attraverso propri atti di programmazione e delle risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il sistema dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1/2004 provvede a:

- a) sostenere con gli interventi di cui alla presente legge i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia;
- b) promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della Regione, tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto, operante nella mediazione familiare, operanti nella tutela dei minori e delle famiglie, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- c) destinare una quota non inferiore ad euro 20.000.000,00 delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge;
- d) promuovere in via prioritaria lo strumento dell'affidamento familiare, diurno o residenziale, quando la famiglia di origine e i parenti fino al quarto grado non sono in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore;
- e) mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti, ai fini di promuovere adeguate modalità di raccordo con il sistema regionale dei servizi;
- f) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;
- g) programmare cicli di formazione periodica che coinvolgono le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, anche sulle specificità interculturali, nonché tutti coloro che, oltre ai servizi, possono monitorare le condizioni di crescita del minore, accompagnare, orientare ed eventualmente segnalare le situazioni di pregiudizio;
- h) prevedere un adeguamento e costante aggiornamento delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare, che comprendono strumenti e metodi di progettazione congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori socio-sanitari coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Art. 5.

(Impossibilità di allontanamento del minore per indigenza del nucleo familiare di origine)

1. Le condizioni di indigenza e le condizioni ad esse collegate dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere motivo di allontanamento del minore dalla propria famiglia così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 184/1983.
2. A tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo a favore della famiglia di origine del minore, con un impegno economico almeno pari al contributo all'affido eventualmente erogabile.
3. Il progetto educativo familiare di cui all'articolo 2 deve espressamente prevedere misure di sostegno economico alla famiglia e interventi a supporto della genitorialità, con una particolare attenzione ai nuclei nei quali sono presenti minori di età compresa tra zero e tre anni in coerenza con quanto definito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Nei casi previsti dal comma 3 sono individuati quali strumenti per la definizione del progetto educativo familiare le "Linee guida per la valutazione multidimensionale", come approvate dalla Conferenza permanente Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché le linee di indirizzo nazionali denominate "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza unificata a dicembre 2017.

Art. 6.

(Interventi di sostegno alla famiglia)

1. Il sistema regionale dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1/2004 e i servizi sanitari attuano interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone e famiglie non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana propria e degli eventuali minori a carico e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e

riabilitative, con simultanea attivazione obbligatoria di un progetto individualizzato di recupero o rafforzamento delle competenze familiari.

2. Laddove non è sufficiente il sostegno familiare è privilegiato l'affidamento entro il quarto grado di parentela, diurno o residenziale. Ove ciò non risulti possibile, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si provvede all'affidamento etero-familiare.

3. La Regione, anche in collaborazione con enti e associazioni, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro familiare dei minori allontanati.

4. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali, in stretta collaborazione con i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, in conformità con i principi stabiliti dalla legge regionale 1/2004, pongono in essere interventi di carattere socio-educativo, socio-sanitario e psicologico, a sostegno degli adulti e dei minori componenti i nuclei familiari.

5. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali collaborano con i servizi per il lavoro e per la casa, secondo le rispettive competenze, per sostenere progettualità specifiche a supporto di famiglie fragili, con interventi innovativi di abitare sociale o inserimento lavorativo.

6. I comuni, di concerto con gli enti e i soggetti competenti, pongono in essere interventi di sostegno economico ai nuclei familiari con minori nei seguenti casi:

- a) indigenza economica;
- b) sfratto per morosità;
- c) mancanza di sistemazione abitativa.

7. Gli interventi di sostegno consistono in interventi economici e abitativi, rientranti nei trasferimenti agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 35 della legge regionale 1/2004, idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare.

8. Gli interventi di cui al comma 7 hanno carattere prioritario e vincolante rispetto all'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

Art. 7.

(Interventi multidisciplinari di valutazione delle situazioni di disagio familiare)

1. Al fine di veder garantita una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore, le relazioni dei servizi sociali devono espressamente comprendere tutti gli elementi di analisi e valutazione necessari, provenienti da altri soggetti, in primo luogo l'autorità scolastica, che sono in contatto con il minore e la sua famiglia.

2. Gli elementi di analisi e valutazione di cui al comma 1 devono essere contenuti in relazioni allegare ai documenti dei servizi sociali.

3. In ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale i servizi afferenti ai dipartimenti materno infantile, salute mentale e dipendenze realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico del minore e degli adulti coinvolti e svolgono attività psicoterapeutica, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare. Le famiglie che intendono usufruire dei progetti di cui alla presente legge sono tenute a prestare il consenso.

4. Ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale, i servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile, in stretta collaborazione con i dipartimenti di salute mentale e dipendenze, assicurano alle figure genitoriali gli interventi di sostegno alle problematiche di salute degli adulti, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare nella cura e tutela dei minori e del loro armonico sviluppo psico-fisico.

Art. 8.

(Interventi di assistenza e mediazione familiare)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare erogati:

- a) da enti locali singoli o associati;

b) da servizi socio-sanitari pubblici, nelle loro varie articolazioni;

c) da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al registro nazionale unico del terzo settore che hanno come finalità la permanenza del minore nella famiglia d'origine e la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Gli interventi possono prevedere:

a) soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitata a tariffa agevolata la famiglia che si trova in condizioni di grave difficoltà economica;

b) percorsi di mediazione familiare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.

Art. 9.

(Criteri per l'affidamento familiare)

1. Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l'affidamento familiare. Solo qualora il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo si provvede all'affido etero-familiare. L'esito negativo deve essere documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.

2. La selezione delle famiglie affidatarie deve essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.

3. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1, è affidato temporaneamente ad una famiglia preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 184/1983.

4. Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle e comunque senza superare il tetto massimo di cinque, compresi i figli degli affidatari.

5. Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli o sorelle, gli stessi sono preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare, fatto salvo il superiore interesse dei minori; gli eventuali motivi ostativi devono essere adeguatamente rappresentati nel provvedimento di affidamento familiare.

6. I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo l'incontro tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria e un'adeguata motivazione.

7. I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la temporaneità dell'affidamento individuando servizi e operatori per la gestione degli affidi, che possono occuparsi delle relazioni tra famiglia di origine e famiglia affidataria, promuovendo e accompagnando, laddove possibile, il rientro del minore nella propria famiglia di origine o supportando il suo percorso di autonomia anche oltre la maggiore età.

Art. 10.

(Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)

1. Il sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 1/2004 e i servizi sanitari valutano l'inserimento dei minori in strutture semi-residenziali e residenziali quale intervento da disporre in via residuale ed eccezionale, solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (a familiari fino al quarto grado di parentela, residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non sono praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. I progetti educativi familiari, intesi come progetti sviluppati dai servizi territoriali e delle azioni volte ad affrontare la complessità della situazione del minore o della sua famiglia, devono indicare con chiarezza:

- a) gli obiettivi di tutela e benessere del minore, anche in termini terapeutici, laddove necessario, da perseguire con l'inserimento del minore nella struttura più appropriata;
- b) gli obiettivi di cambiamento da raggiungere, che devono essere identificati in modo da essere significativi, raggiungibili, osservabili e misurabili;
- c) la durata degli inserimenti.

3. Nel PEF devono essere descritti gli indicatori di esito e di efficacia degli interventi attuati dalle strutture in cui il minore è inserito e dai servizi competenti in favore del minore e della famiglia di origine, al fine di promuovere il rientro del minore in famiglia, fatto salvo il dettato normativo di cui all'articolo 9 della l. 184/1983; tali indicatori dovranno rispondere a metodologie standardizzate e legittimate da un punto di vista tecnico scientifico, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali.

4. Le relazioni di verifica periodica dei PEF devono essere comunicate e condivise con i genitori del minore, qualora non sussistano provvedimenti contrari delle autorità giudiziarie.

5. I servizi socio-assistenziali provvedono a stilare un piano educativo finalizzato al rientro del minore nella famiglia d'origine entro trenta giorni dall'allontanamento anche attraverso percorsi gradualmente che prevedono un coinvolgimento delle strutture nella gestione di interventi post dimissione di tipo diurno o domiciliare.

6. I servizi sanitari collaborano attraverso le professionalità specifiche, psicologi e neuropsichiatri infantili ed educatori, alla predisposizione del piano educativo e alla presa in carico delle situazioni che evidenziano disagio o difficoltà.

7. La Regione implementa le procedure necessarie a tutelare e garantire l'assenza di conflitto di interessi tra le professionalità operanti nel servizio pubblico sociale e sanitario coinvolte nei processi di affidamento e collocazione etero-familiare dei minori.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall'articolo 3, si articolano in fasce di età.

Art. 11.

(Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti, le istituzioni locali e la commissione consiliare competente, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il Piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, nonché i tempi, le modalità di monitoraggio e verifica rispetto agli interventi realizzati, nonché i percorsi di formazione continua a supporto.

Art. 12.

(Osservatorio sull'allontanamento dei minori)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri a carico del bilancio regionale, istituisce presso la struttura regionale competente per materia l'Osservatorio sull'allontanamento dei minori, che ha il compito di monitorare la casistica, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, allo scopo di programmare gli interventi idonei.

2. Le rilevazioni riguardano:

- a) il numero di minori allontanati dal nucleo familiare;

- b) il motivo dell'allontanamento;
- c) il soggetto segnalatore che ha avviato il percorso di presa in carico o il soggetto segnalatore per cui è nato l'intervento di allontanamento;
- d) l'autorità che ha disposto l'allontanamento;
- e) il soggetto che ha ospitato il minore allontanato: i parenti entro il quarto grado, la famiglia affidataria etero-familiare, la famiglia comunità, la casa famiglia, la comunità educativa residenziale, la comunità socio riabilitativa o terapeutica per minori e tutti i presidi previsti dalla normativa regionale;
- f) il tempo di permanenza all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
- g) il rientro nella famiglia entro il quarto grado dopo l'allontanamento;
- h) il numero di allontanamenti avvenuti in ogni singolo anno, divisi per i singoli enti gestori dei servizi sociali delle funzioni socio-assistenziali;
- i) l'attività realizzate dagli enti gestori dei servizi sociali;
- l) gli interventi realizzati dai servizi sanitari;
- m) la spesa complessiva annuale distinta per tipologia di interventi attuati: la permanenza nelle strutture residenziali, il contributo concesso alle famiglie affidatarie, l'assistenza domiciliare o ogni tipo di attività finalizzata ad evitare l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare.

3. Gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 1/2004 e i servizi sanitari, trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'Osservatorio copie anonimizzate dei decreti di allontanamento e relative relazioni, nonché i dati di cui al comma 2.

4. I servizi sanitari, trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'Osservatorio un'analisi quali-quantitativa periodica sistematica delle cartelle multiprofessionali e multidimensionali aperte nel periodo considerato, nonché i dati di cui al comma 2 rispetto alle situazioni in carico ed all'evoluzione delle stesse.

5. Nel caso di inadempienza nella trasmissione dei dati, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, gli enti gestori subiscono una decurtazione del 10 per cento del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Art. 13.

(Adempimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 14.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti nella tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nell'ambito della propria famiglia di origine.

2. La struttura regionale competente per materia svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse assegnate per le finalità di cui alla presente legge, nonché dei programmi di cui all'articolo 8.

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 44.568.750,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, si fa fronte:

a) per complessivi euro 44.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui euro 22.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 22.000.000,00 per l'anno 2024, con le risorse già allocate nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07

(Programmazione e governo della rete di servizi socio-sanitari e sociali), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

b) per complessivi euro 568.750,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui euro 306.250,00 per l'anno 2023 ed euro 262.500,00 per l'anno 2024, con le risorse già allocate nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 ottobre 2022

Alberto Cirio



Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 64

"Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti".

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 dicembre 2019.
- Assegnato in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche l'11 dicembre 2019.
- Richiamato in Aula il 6 luglio 2022.
- Approvato in Aula il 25 ottobre 2022, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 14 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) è il seguente:

“Art. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 403 del Codice Civile è il seguente:

“Art. 403 (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli

articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.”.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 184/1983 è il seguente:

“Art. 2.

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 1 della legge 184/1983 è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. 35 (Le risorse finanziarie di parte corrente)

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonché dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie.

2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.

3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali.

4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse.

5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali.

6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato.

7. È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

8. Il fondo regionale di cui al comma 7 è annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo può essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

9. In coerenza con la funzione programmatica ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione.

10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8, prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi, nonché i seguenti enti gestori:

- a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di livello essenziale;
- b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati;
- c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema;
- e) enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;
- f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanità e assistenza, nonché il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- g) enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attività in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatica, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 2 della legge 184/1983 è riportato in nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 9 della legge 184/1983 è il seguente:

“Art. 9.

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità

di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.